

DECISIONE N. 2241/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 dicembre 2004****relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(Europass)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze agevolerà, in tutta Europa, la mobilità ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così allo sviluppo di un'istruzione e una formazione di qualità, e faciliterà inoltre la mobilità tra i vari paesi ed i vari settori nel campo dell'occupazione.
- (2) Il piano di azione per la mobilità ⁽⁴⁾ approvato dal Consiglio europeo di Nizza dal 7 al 9 dicembre 2000 e la raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori ⁽⁵⁾, raccomandano di generalizzare l'utilizzazione di documenti volti a facilitare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, nell'intento di creare uno spazio europeo delle qualifiche. Nel piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità si chiede la messa a punto e il potenziamento di strumenti a sostegno della trasparenza e della trasferibilità delle qualifiche, onde agevolare la mobilità all'interno dei settori e fra di essi. Anche il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha invitato a intraprendere ulteriori azioni per introdurre strumenti che migliorino la trasparenza dei diplomi e delle qualifiche. Le risoluzioni del Consiglio del 3 giugno 2002 sulle competenze e la mobilità ⁽⁶⁾ e del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente ⁽⁷⁾ chiedono una maggiore cooperazione, intesa tra l'altro ad elaborare un quadro per la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche basato sugli strumenti esistenti.

- (3) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale ⁽⁸⁾ chiede che siano intraprese azioni per aumentare la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione di strumenti e reti d'informazione, compresa l'integrazione degli strumenti esistenti in un quadro unico. Tale quadro dovrebbe essere costituito da una raccolta di documenti con un'unica denominazione e un unico logo, dovrebbe essere supportato da sistemi d'informazione adeguati e promosso mediante forti iniziative a livello europeo e nazionale.

- (4) Negli ultimi anni sono stati messi a punto numerosi strumenti, sia a livello comunitario sia internazionale, per aiutare i cittadini europei a comunicare meglio le proprie qualifiche e competenze: ogniquale volta cercano un'occupazione o chiedono di essere ammessi a un programma di apprendimento. Si tratta in particolare del modello comune europeo per i curriculum vitae (CV) proposto dalla raccomandazione 2002/236/CE della Commissione dell'11 marzo 2002 ⁽⁹⁾, del Supplemento al diploma di cui ha raccomandato l'uso la convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, adottata a Lisbona l'11 aprile 1997, di Europass-Formazione, istituito dalla decisione 1999/51/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato ⁽¹⁰⁾, del Supplemento al certificato e del Portfolio europeo delle lingue messi a punto dal Consiglio d'Europa. Il quadro unico dovrebbe comprendere questi strumenti.

- (5) Nel quadro unico dovrebbero confluire in futuro altri documenti che rispondano alle stesse finalità, una volta stabilite le procedure operative e la struttura di attuazione. In particolare, il quadro unico potrebbe essere successivamente ampliato per includervi uno strumento destinato a registrare le competenze dei suoi titolari nel settore della tecnologia dell'informazione.

- (6) Fornire un'informazione e un orientamento di qualità costituisce un fattore importante se si vuole migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze. I servizi e le reti esistenti svolgono già un ruolo prezioso, che potrebbe essere valorizzato mediante una cooperazione più stretta per conferire un valore aggiunto maggiore all'azione comunitaria.

⁽¹⁾ GU C 117 del 30.4.2004, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 121 del 30.4.2004, pag. 10.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 ottobre 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 371 del 23.12.2000, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU C 162 del 6.7.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

⁽⁹⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 66.

⁽¹⁰⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.

- (7) È pertanto necessario garantire la coerenza e la complementarità tra le iniziative attuate a norma della presente decisione e di altri strumenti, politiche ed iniziative in materia. Tra questi ultimi rientrano, a livello comunitario, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio ⁽¹⁾, la Fondazione europea per la formazione professionale istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio ⁽²⁾ e la Rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES) istituita dalla decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro ⁽³⁾. Analogamente, a livello internazionale, vi è la Rete europea dei centri nazionali di informazione sulla mobilità accademica e il riconoscimento (ENIC), creata dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO.
- (8) Il documento «Europass-Formazione», istituito dalla decisione 1999/51/CE, andrebbe pertanto sostituito da un documento analogo di più ampia portata, nel quale si potranno registrare tutti i periodi di mobilità transnazionale ai fini dell'apprendimento effettuati in tutta Europa, a qualsiasi livello e con qualsiasi finalità, che soddisfano determinati criteri qualitativi.
- (9) Europass dovrebbe essere attuato da organismi nazionali a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾.
- (10) È opportuno consentire la partecipazione degli Stati aderenti, dei paesi non comunitari dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti previste negli strumenti che disciplinano le relazioni tra la Comunità e tali paesi. Anche i cittadini di paesi terzi residenti nell'Unione europea dovrebbero poter beneficiare del sistema.
- (11) Le parti sociali svolgono un ruolo importante in relazione alla presente decisione e dovrebbero essere coinvolte nella relativa attuazione. Il comitato consultivo per la formazione professionale, istituito dalla decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale ⁽⁵⁾, composto dai rappresentanti delle parti sociali e delle autorità nazionali degli Stati membri, dovrebbe essere regolarmente informato sull'attuazione della presente decisione. Le parti sociali a livello europeo e le altre

pertinenti parti interessate, compresi gli organismi di istruzione e di formazione, svolgeranno un ruolo particolare in termini di iniziative di trasparenza che potrebbero essere debitamente incorporate in Europass.

- (12) Poiché lo scopo della presente decisione, vale a dire la creazione di un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 luglio 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.
- (14) È opportuno abrogare la decisione 1999/51/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione istituisce un quadro comunitario unico per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare le proprie qualifiche e competenze in tutta Europa. L'utilizzazione di Europass o di qualsiasi documento Europass non impone obblighi né conferisce diritti, tranne quelli stabiliti nella presente decisione.

Articolo 2

Documenti Europass

I documenti Europass sono i seguenti:

- il curriculum vitae Europass (in seguito denominato «CV Europass») di cui all'articolo 5;
- i documenti di cui agli articoli da 6 a 9;
- altri eventuali documenti approvati dalla Commissione quali documenti Europass, secondo i criteri di cui all'allegato I e la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41).

⁽²⁾ GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU 63 del 20.4.1963, pag. 1338.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

*Articolo 3***Parti sociali**

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione consulta le parti sociali e le altre pertinenti parti interessate a livello europeo, compresi gli organismi di istruzione e di formazione.

*Articolo 4***Procedura del comitato**

1. Ai fini dell'articolo 2, lettera c), la Commissione è assistita, a seconda della natura del documento in questione, dal comitato Socrate e/o dal comitato Leonardo, istituiti rispettivamente dalla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «SOCRATE» ⁽¹⁾, e dalla decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» ⁽²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

*Articolo 5***CV Europass**

Il CV Europass dà ai cittadini la possibilità di presentare in modo chiaro e completo le informazioni relative a tutte le loro qualifiche e competenze. Il CV Europass figura nell'allegato II.

*Articolo 6***Europass-Mobility**

L'Europass-Mobility registra i periodi di apprendimento seguiti dai titolari in un paese diverso da quello di appartenenza. L'Europass-Mobility figura nell'allegato III.

*Articolo 7***Supplemento al diploma Europass**

Il supplemento al diploma Europass fornisce informazioni sui risultati scolastici conseguiti dal titolare a livello di istruzione superiore. Il supplemento al diploma Europass figura nell'allegato IV.

*Articolo 8***Portfolio Europass delle lingue**

Il Portfolio Europass delle lingue offre ai cittadini l'opportunità di presentare le proprie conoscenze linguistiche. Il Portfolio Europass delle lingue figura nell'allegato V.

⁽¹⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

*Articolo 9***Supplemento al certificato Europass**

Il supplemento al certificato Europass descrive le competenze e le qualifiche che corrispondono a un determinato certificato di formazione professionale. Il supplemento al certificato Europass figura nell'allegato VI.

*Articolo 10***Europass su Internet**

Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione e le competenti autorità nazionali cooperano alla creazione e alla gestione di un sistema d'informazione Europass basato su Internet, alcune parti del quale sono gestite a livello comunitario e altre a livello nazionale. Il sistema d'informazione a supporto del quadro Europass è descritto nell'allegato VII.

*Articolo 11***Centri nazionali Europass**

1. Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della presente decisione a livello nazionale. A tal fine ciascuno Stato membro designa un Centro nazionale Europass (CNE), competente per il coordinamento a livello nazionale di tutte le attività di cui alla presente decisione e che sostituisce o sviluppa, se del caso, gli organismi che svolgono attualmente attività analoghe.

È istituita una rete europea di CNE. Le attività della rete sono coordinate dalla Commissione.

2. Il CNE svolge i seguenti compiti:

- a) coordina, in collaborazione con gli organismi nazionali competenti, o eventualmente esegue le attività necessarie per mettere a disposizione o rilasciare i documenti Europass;
- b) crea e gestisce il sistema d'informazione nazionale, a norma dell'articolo 10;
- c) promuove l'utilizzazione di Europass, anche mediante servizi basati su Internet;
- d) garantisce, in collaborazione con gli organismi nazionali competenti, che vengano messi a disposizione dei singoli cittadini informazioni e orientamenti adeguati su Europass e i relativi documenti;
- e) agevola la fornitura di informazioni e orientamenti sulle opportunità di apprendimento in tutta Europa, sulla struttura dei sistemi d'istruzione e di formazione e su altri aspetti relativi alla mobilità ai fini dell'apprendimento, in particolare mediante uno stretto coordinamento con i competenti servizi nazionali e della Comunità e, laddove opportuno, rende disponibile ai cittadini una guida introduttiva alla mobilità;

- f) gestisce, a livello nazionale, i contributi finanziari comunitari per tutte le attività collegate alla presente decisione;
- g) partecipa alla rete europea coordinata del CNE.
3. Il CNE agisce in veste di organismo esecutivo a livello nazionale a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 12

Compiti comuni della Commissione e degli Stati membri

La Commissione e gli Stati membri svolgono i seguenti compiti:

- a) garantiscono un'azione di promozione e d'informazione adeguata a livello comunitario e nazionale, diretta fra l'altro ai cittadini, ai prestatori di istruzione e formazione, alle parti sociali e alle imprese, comprese le PMI, sostenendo ed eventualmente completando le iniziative dei CNE;
- b) garantiscono una cooperazione adeguata, al livello appropriato, con i servizi competenti, in particolare la rete EURES, e altri servizi della Comunità;
- c) adottano iniziative per promuovere le pari opportunità, in particolare mediante un'azione di sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati;
- d) garantiscono che tutte le parti interessate, compresi gli organismi di educazione e formazione e le parti sociali, vengano coinvolte nell'attuazione della presente decisione;
- e) garantiscono che, nell'ambito di tutte le attività collegate all'attuazione della presente decisione, vengano pienamente rispettate le pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione di dati personali e di tutela della vita privata.

Articolo 13

Compiti della Commissione

1. La Commissione garantisce, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza globale delle azioni realizzate in esecuzione della presente decisione con altri strumenti, politiche e azioni pertinenti della Comunità, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della gioventù, dell'occupazione, dell'inserimento sociale, della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
2. Nell'attuare la presente decisione, la Commissione si avvale dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), a norma del regolamento (CEE) n. 337/75. Alle stesse condizioni e nei settori pertinenti è istituito un coordinamento, sotto l'egida della Commissione, con la Fondazione europea per la formazione professionale a norma del regolamento (CEE) n. 1360/90.
3. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo, il Consiglio e altri organismi competenti, in particolare il comitato consultivo per la formazione professionale, in merito all'attuazione delle presente decisione.

Articolo 14

Paesi partecipanti

1. Possono partecipare alle attività di cui alla presente decisione gli Stati aderenti e i paesi non comunitari dello Spazio economico europeo, a norma delle disposizioni di cui all'accordo SEE.
2. Possono altresì partecipare i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, a norma dei rispettivi accordi europei.

Articolo 15

Valutazione

Entro il 1° gennaio 2008 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione, basata su una valutazione effettuata da un organismo indipendente.

Articolo 16

Disposizioni finanziarie

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Le spese derivanti dalla presente decisione sono gestite come specificato nell'allegato VIII.

Articolo 17

Abrogazione

La decisione 1999/51/CE è abrogata.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NICOLAÏ